



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Regione Emilia-Romagna



AGENZIA
REGIONALE
PER IL LAVORO
EMILIA-ROMAGNA



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 5 – Inclusione e Coesione

Componente 1 – Politiche del lavoro

Investimento 1.1: “Potenziamento dei centri per l’impiego”

Schema di accordo ai sensi dell’art. 15 della L. 07/08/1990 n. 241 finalizzato a dotare il Centro per l’Impiego e l’Ufficio di Collocamento mirato di Reggio Emilia di una nuova e più adeguata sede, in attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019, come modificato dal DM 59/2020 - Investimento 1.1. M5C1 del PNRR

TRA

l’Agenzia regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38 (C.F. 91388210378) rappresentata dal Direttore ai sensi dell’art. 4, comma 3, dello Statuto, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1620 del 29/10/2015 e ss.mm.ii. in qualità di Soggetto Attuatore Delegato alla realizzazione del Piano di potenziamento dei CPI;

e

il Comune di Reggio Emilia, con sede legale in Piazza Prampolini, n. 1, rappresentato dall’Arch. Elena Melloni, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____, in qualità di Soggetto Attuatore Delegato alla realizzazione dell’intervento infrastrutturale sulla sede del CPI e dell’ufficio di CM;

VISTI

- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che pone in capo ai Comuni l’onere della messa a disposizione dei locali necessari per il funzionamento dei centri per l’impiego (di seguito anche “CPI”);
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, il cui art. 12 reca disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma di reddito di cittadinanza e prevede l’adozione di un Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive per il lavoro;



- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 28 giugno 2019, n. 74, di adozione del “Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro”, quale atto di programmazione e gestione nazionale per l’attuazione del programma del Reddito di Cittadinanza e di individuazione delle risorse destinate allo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari, così come modificato dal decreto ministeriale 22 maggio 2020, n. 59;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1996 dell’11 novembre 2019, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato il “Piano Straordinario di Potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Emilia-Romagna 2019/2021”, così come aggiornata con deliberazione della Giunta regionale n. 810 del 6 luglio 2020;
- il Decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 123 del 4 settembre 2020 recante “*Definizione dei Profili Operativi e delle Modalità di Rendicontazione delle Attività realizzate in attuazione delle “Modifiche al Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego”*”;
- la nota del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 novembre 2020 (Registro Ufficiale n. 31/0009370), con la quale l’anzidetto Piano straordinario di potenziamento regionale è stato valutato coerente con le previsioni del Piano nazionale;
- la determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro n. 1672 del 25 novembre 2020, recante “Parametri e criteri per la ripartizione a favore dei Comuni delle risorse del piano straordinario di potenziamento di cui alla DGR n. 1996/2019 e ss.mm.ii., in attuazione del decreto ministeriale n. 74 del 2019 e ss.mm.ii., ai fini dell’adeguamento delle sedi dei centri per l’impiego dell’Emilia-Romagna”;

VISTI, ALTRESÌ

- il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 5 “Inclusione e Coesione” - Componente 1 “Politiche del lavoro” – Investimento 1.1 “Potenziamento dei centri per l’impiego”;
- il documento Recovery and resilience facility - Operational Arrangements between the European Commission and Italy – Ref. Ares (2021) 7047180-22/12 2021 (OA) relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia sottoscritti in data 22 dicembre 2021;
- il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, con il quale quota parte del finanziamento del Piano



straordinario di potenziamento dei CPI è stata trasferita a valere sui progetti in essere del predetto Investimento 1.1 della M5C1 del PNRR e sono state stanziare ulteriori risorse per nuovi progetti;

- il decreto del Direttore Generale delle Politiche attive del Lavoro n. 118 del 06/07/2023 recante “Ripartizione a favore delle Regioni delle risorse pari a euro 200 milioni, assegnate con il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 6 agosto 2021 (Risorse PNRR 2020/25)”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1785 del 23/10/2023, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato l’“Aggiornamento del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro dell’Emilia-Romagna in merito alle risorse PNRR. Deliberazioni di Giunta regionale n. 1996/2019 e n. 810/2020”;
- la nota della DG Politiche Attive e dell’Unità di Missione PNRR Registro Ufficiale 2023.11522 del 28/12/2023, acquisita agli atti con Prot. 425084.E del 28/12/2023, con la quale il predetto Piano straordinario di potenziamento regionale, come da ultimo aggiornato, è stato valutato coerente con l’investimento M5C1-I1.1 “Piano di potenziamento dei centri per l’impiego” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- la decisione di esecuzione (UE) n. 12259-23 del Consiglio ECOFIN dell’08/12/2023 (CID), che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, prevedendo, in particolare, quale target applicabile all’attuazione dei soli interventi infrastrutturali sulle sedi dei CPI, che entro il 30/6/2026 almeno 500 CPI abbiano completato il 100% delle attività previste dai Piani di potenziamento regionali;
- il Manuale operativo per i soggetti attuatori M5C1 Investimento 1.1 “Potenziamento dei Centri per l’Impiego” adottato dall’Unità di Missione PNRR in data 1° dicembre 2022 e aggiornato, da ultimo (versione 2), a settembre 2024;
- il Sistema di gestione e controllo del PNRR (SI.GE.CO), adottato dall’Unità di Missione PNRR del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro in data 1° dicembre 2022 e aggiornato, da ultimo, (versione 4.1) a gennaio 2024;
- l’ulteriore “Aggiornamento del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro dell’Emilia-Romagna alla luce della revisione del PNRR approvata con decisione di esecuzione (UE) n. 12259-23 del Consiglio ECOFIN dell’8/12/2023 (CID)”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 849 del 20/05/2024, alla luce della nota Registro Ufficiale 5389 del 18/04/2024, acquisita agli atti dell’Agenzia con Prot. 18/04/2024.0158514.E, con cui la Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro e l’Unità di Missione PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno approvato, per quanto di rispettiva competenza, lo scostamento tra linee di attività ivi previsto, ritenendolo sostanzialmente coerente con il target applicabile all’investimento 1.1 della M5C1 del PNRR;



- l'Accordo, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. 36/2023 per la realizzazione dell'Investimento 1.1 "Piano Potenziamento CPI" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" tra l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Generale delle Politiche Attive del medesimo Ministero, la Regione Emilia-Romagna e l'Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna sottoscritto in data 31/5/2024, RP n. 40, a seguito di approvazione del relativo schema con deliberazione della Giunta regionale n. 873 del 20/05/2024;
- la determinazione del Direttore n. 1263 del 20/06/2024 recante "Approvazione dell'organigramma dell'Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione del Piano di potenziamento dei CPI -Investimento 1.1 - M5c1 del PNRR";

RICHIAMATE

- la nota Prot. n. 1034 del 08/01/2021 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, con la quale è stata richiesta al Comune di Reggio Emilia la disponibilità di locali idonei ad ospitare il CPI e l'Ufficio di CM di Reggio Emilia, con l'invito a formulare una proposta finalizzata all'individuazione di una nuova sede;
- la nota Prot. n. 352013 del 11/10/2024 del Comune di Reggio Emilia, con cui è stata proposta quale nuova sede del CPI e dell'ufficio di CM un edificio di proprietà comunale sito in Piazzale Atleti Azzurri d'Italia n. 1, idoneo ad essere adibito a sede dei servizi pubblici per il lavoro, previo intervento di ammodernamento;
- la nota Prot. n. 352621 del 14/10/2024 dell'Agenzia regionale per il lavoro, con cui è stata confermata la rispondenza dell'edificio sopra indicato alle esigenze espresse dalla medesima e il Comune è stato invitato a predisporre, in accordo con la stessa Agenzia, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di ammodernamento dell'edificio proposto;

DATO ATTO CHE

- il Comune di Reggio Emilia conferma l'indisponibilità di locali idonei richiedenti interventi edilizi di minore entità;
- oggetto del presente Accordo è la realizzazione in collaborazione delle attività previste per il conseguimento del target relativo all'investimento 1.1 "Potenziamento dei centri per l'impiego" di cui alla Missione M5C1 del PNRR, in virtù del quale, entro il 30 giugno 2026, almeno 500 CPI devono aver completato il 100% delle attività infrastrutturali previste dai Piani di potenziamento regionali;

Tutto quanto sopra visto e premesso, le Parti

CONVENGONO

Di riconoscere che:

- il sostegno del percorso di qualificazione dei servizi per il lavoro in atto, attraverso il miglioramento di competenze, processi e strumenti dei Centri per l'Impiego e il consolidamento del sistema di governo, risponde a un obiettivo di interesse comune delle Parti;
- il rafforzamento dei servizi pubblici per il lavoro rappresenta, in particolare, un obiettivo prioritario per tutti gli Enti pubblici interessati, così come previsto dal "Nuovo Patto per il lavoro e per il clima" sottoscritto il 15 dicembre 2020 tra la Regione Emilia-Romagna e le istituzioni, rappresentanze economiche e sociali del territorio;
- a tal fine, attraverso l'impegno comune, occorre garantire a tutti i cittadini e agli utenti i livelli essenziali delle prestazioni ed i più elevati standard qualitativi dei servizi, anche in un'ottica di integrazione e sinergia con altri servizi pubblici;
- tra le condizioni necessarie per garantire i livelli essenziali delle prestazioni e la qualità dei servizi vi è quella di dotare ogni centro per l'impiego di strutture adeguate e del miglior assetto logistico per l'erogazione di tutte le prestazioni dovute;
- il notevole incremento del numero di operatori nei centri per l'impiego, conseguente all'attuazione del sopra citato Piano Straordinario di Potenziamento, comporta l'esigenza di dotarsi di nuove e/o più adeguate sedi che permettano all'offerta complessiva dei servizi di crescere in termini sia quantitativi che qualitativi;

Articolo 1

Finalità e oggetto

1. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a dotare il Centro per l'impiego e l'Ufficio del Collocamento Mirato di Reggio Emilia di una nuova e più adeguata sede presso l'immobile denominato "Torre B" di proprietà comunale, presso il Complesso Mapei Stadium sito in Piazzale Atleti Azzurri d'Italia n. 1, identificato al Foglio catastale 96 mappale 177 Subalterno 104, (piano terra, terzo e quarto), in sostituzione di quella attualmente utilizzata, in ragione della riconosciuta inadeguatezza di quest'ultima a soddisfare le esigenze funzionali connesse all'erogazione dei servizi secondo quanto previsto nel citato Piano Straordinario di Potenziamento.
2. Al fine di realizzare la predetta finalità, il presente Accordo disciplina e regola i rapporti tra le Amministrazioni di cui in premessa per la concessione d'uso della sede di cui al comma 1, nonché per la realizzazione del progetto denominato "Potenziamento infrastrutturale della sede del centro per l'impiego e dell'ufficio di collocamento mirato di Reggio Emilia in attuazione del D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.", al quale è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) J88I22000400002.
3. In attuazione degli indirizzi formulati dall'Amministrazione centrale per il coordinamento del PNRR e dell'Unità di Missione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, titolare della

Misura, le Parti si impegnano a adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, la corruzione e il conflitto di interessi, nonché a garantire il rispetto del principio del divieto del doppio finanziamento pubblico degli interventi.

Articolo 2

Impegni a carico del Comune

1. Il Comune di Reggio Emilia si impegna a fornire all'Agenzia, con formale atto di comodato d'uso gratuito, una sede adeguata quale sede del CPI e dell'Ufficio di CM presso l'immobile denominato "Torre B" di proprietà comunale, presso il Complesso Mapei Stadium sito in Piazzale Atleti Azzurri d'Italia n. 1, identificato al Foglio catastale 96, Mappale 177, Subalterno 104, (piano terra, terzo e quarto). La messa a disposizione degli anzidetti locali, tramite comodato d'uso gratuito, a favore dell'Agenzia regionale per il Lavoro verrà formalizzata con apposita scrittura privata sottoscritta tra le parti ai sensi del comma 11.
2. Il Comune s'impegna, inoltre, ad eseguire i lavori di riqualificazione e ammodernamento dell'immobile, necessari a rendere i locali idonei all'erogazione dei servizi, secondo quanto previsto dal progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo (ALLEGATO 1), nel rispetto della vigente disciplina urbanistica ed edilizia, nonché della normativa e dei principi applicabili agli investimenti finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR, alla luce di quanto previsto dal Format di autodichiarazione e atto di impegno allegato al presente Accordo (ALLEGATO 2), quale parte integrante e sostanziale del medesimo, nonché a finanziarne la realizzazione nella percentuale del 15%.
3. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di ammodernamento dell'immobile, predisposto dal Comune in base al fabbisogno e alle indicazioni fornite dall'Agenzia regionale per il Lavoro ed in coerenza con i requisiti e principi applicabili ai progetti finanziati in tutto o in parte dal PNRR, reca le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie delle opere edilizie da realizzare, tenuto conto del progetto di "layout del centro per l'impiego" reso disponibile dall'Agenzia, nonché un piano economico e finanziario di massima con relativo computo metrico redatto attraverso l'utilizzo dell'elenco regionale dei prezzi della Regione Emilia-Romagna.
4. Qualora nel corso dello sviluppo della progettazione sopravvenisse l'esigenza di introdurre variazioni rispetto ai contenuti dell'anzidetto documento, dette variazioni potranno essere consentite solo previa valutazione e acquisizione dell'assenso formale da parte dell'Agenzia regionale per il Lavoro. Tali variazioni terranno, in ogni caso, conto del "Progetto di layout del centro per l'impiego" e delle "Linee di indirizzo recanti le caratteristiche dell'impianto di cablaggio per rete dati e fonia delle sedi destinate a uffici regionali", resi disponibili dall'Agenzia, nonché del principio DNSH e del contributo programmato dell'investimento all'indicatore comune "*Risparmio nel consumo annuo di energia primaria*".
5. Relativamente ai lavori di ammodernamento dell'immobile di cui al comma 2, oltre alla progettazione esecutiva dell'intervento, il Comune si impegna a curare, anche avvalendosi di

centrale di committenza qualificata, lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori e tutte le attività connesse all'esecuzione del contratto di appalto, fino all'ultimazione dell'intervento e alla successiva emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

6. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, il Comune si impegna a sottoporre le procedure di selezione strumentali alla realizzazione dell'intervento in corso di avvio all'Amministrazione centrale titolare degli interventi PNRR, così da consentire a quest'ultima di svolgere le preventive verifiche di competenza sulla relativa conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile. A tal fine, il Comune è tenuto a trasmettere, preliminarmente, il format "allegato 1-lista atti.xlsx" (ALLEGATO 3) alla casella di posta dedicata *DispositiviAttuativiCPI@lavoro.gov.it*, compilato in ogni sua parte in base alle indicazioni fornite dell'Unità di Missione con la nota Registro n. 1052 del 09/05/2024, inserendo l'indirizzo *arlavoro@regione.emilia-romagna.it* tra i destinatari e riportando nell'oggetto "Potenziamento sede CPI e CM di Reggio Emilia - M5C1 Investimento 1.1 PNRR – trasmissione format dispositivi attuativi". Decorsi 15 giorni dall'avvenuta trasmissione del format nelle modalità sopra descritte, in assenza di comunicazioni da parte dell'Unità di Missione circa l'avvenuto campionamento dell'intervento e di richieste di trasmissione degli atti, il Comune può dare seguito al procedimento.

7. Ferma restando l'esclusiva competenza e responsabilità del Comune in ordine all'approvazione del progetto esecutivo, nonché al successivo affidamento dei lavori, prima di procedere con i predetti adempimenti lo stesso dovrà comunque consentire all'Agenzia Regionale per il Lavoro di effettuare le eventuali attività preventive di verifica e controllo, volte ad accertare, anche in via speditiva, la sostanziale conformità del progetto esecutivo al progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato al presente Accordo, come eventualmente modificato su assenso dall'Agenzia.

8. Il Comune, terminate le opere di ammodernamento concordate in sede di progettazione ai sensi dei commi 3 e ss., è tenuto a trasmettere all'Agenzia il certificato di ultimazione dei lavori, unitamente ad apposita comunicazione recante la data, comunque non successiva al 30/06/2026, a decorrere dalla quale, in seguito a collaudo o verifica di regolare esecuzione dell'opera, i locali da destinare a sede del CPI e dell'ufficio di CM saranno messi a disposizione dell'Agenzia. Fermo restando il predetto termine per la messa a disposizione dei locali, resta salva la facoltà delle parti di pattuire la consegna anticipata dell'opera, ove ne ricorrano i presupposti.

9. Il Comune si impegna a produrre, con cadenza almeno semestrale, la documentazione tecnico-contabile necessaria alla rendicontazione dei costi sostenuti, non già presente su ReGiS, propedeutica alla liquidazione da parte dell'Agenzia Regionale per il Lavoro delle tranche di erogazione del contributo a titolo di rimborso e saldo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) e c). La rendicontazione delle spese sostenute, redatta sulla base dei dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema ReGiS, nonché del conseguimento del Target finale previsto, e corredata dalle pertinenti attestazioni, relazione check-list non già registrate su ReGiS, va

trasmessa tramite posta elettronica certificata all'indirizzo arlavoro@postacert.regione.emilia-romagna.it, riportando nell'oggetto "*Rendicontazione spese potenziamento infrastrutturale sede del CPI e CM di Reggio Emilia - Investimento 1.1 M5C1 PNRR*". In qualità di Soggetto Attuatore Delegato alla realizzazione dell'intervento, il Comune si impegna, inoltre, ad alimentare in maniera sistematica e continuativa il sistema informativo ReGiS con i dati relativi al monitoraggio procedurale, finanziario e fisico del progetto, rendicontando e controllando traguardi, obiettivi e indicatori comuni nelle modalità previste all'art. 6, nonché a rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del Format di autodichiarazione allegato al presente Accordo (ALLEGATO 2).

10. Il Comune si farà carico delle operazioni di trasloco del CPI e dell'ufficio di CM nella nuova sede, dietro rimborso dei costi sostenuti in nome e per conto dell'Agenzia.

11. Il Comune, al termine dei lavori, sarà chiamato a sottoscrivere con l'Agenzia regionale per il lavoro la scrittura privata di cui al comma 1, volta a disciplinare il titolo di occupazione e le modalità di gestione dell'immobile, alla quale devono essere allegate tutte le autorizzazioni e le certificazioni relative agli impianti, alle strutture e a quant'altro risulti necessario alla legittima occupazione e al regolare funzionamento della sede ai sensi della vigente disciplina urbanistica ed edilizia.

12. Tramite la medesima scrittura privata il Comune s'impegna, in particolare, a garantire l'utilizzo gratuito del suddetto immobile da parte dell'Agenzia per un periodo minimo di anni trenta (30), decorrenti dall'avvenuto trasferimento del CPI e dell'ufficio di CM nel medesimo immobile, fatte salve diverse intese tra le Parti. Le Parti convengono, anche in deroga al disposto dell'art. 1809, comma 2, del Codice civile, che il Comodante non potrà richiedere la restituzione dell'immobile prima di tale scadenza.

13. La disciplina di dettaglio in merito alla ripartizione degli oneri connessi all'utilizzo dell'immobile quale sede del CPI e dell'ufficio di CM è, in ogni caso, demandata alla scrittura privata con la quale il Comune, all'esito dei lavori, ne concede l'uso gratuito all'Agenzia. È fatta salva la facoltà delle parti di attribuire al Comune l'espletamento di determinati servizi attinenti alla gestione e al funzionamento del CPI e dell'ufficio di CM, su rimborso da parte dell'Agenzia dei costi sostenuti.

Articolo 3

Impegni a carico dell'Agenzia

1. L'Agenzia s'impegna a corrispondere al Comune un contributo finanziario pari all'85% del costo complessivo dell'intervento, comprensivo dell'importo relativo ai lavori di ammodernamento (comprensivo di IVA), come quantificato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, delle spese di progettazione e degli oneri di sicurezza, fino a un massimo di € 2.796.500,00 (duemilionesettecentonovantaseimilacinquecento/00) da erogarsi in tre o più rate, secondo il seguente cronoprogramma:

a) la prima tranche di € 838.950,00 (ottocentotrentottomilanovecentocinquanta/00), a titolo di anticipo e pari al 30% dell'importo massimo del cofinanziamento ai sensi del comma 1, verrà

versata entro 30 giorni dalla presentazione di espressa richiesta del Comune, tramite compilazione di apposito format reso disponibile dall'Agenzia stessa;

b) una o più tranches intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90% della percentuale di cofinanziamento di cui al comma 1 del costo complessivo dell'intervento, così come rideterminato in sede di aggiudicazione dell'appalto di lavori, sulla base delle richieste di erogazione presentate dal Comune a titolo di rimborso, verranno versate entro 60 giorni dalla ricezione di idonea documentazione contabile attestante le spese sostenute dal Comune stesso o i costi esposti (OCS) per la realizzazione dell'intervento, unitamente alle risultanze dello stato di avanzamento dei lavori, come risultanti dal sistema informatico ReGiS;

c) l'ultima tranche, a titolo di saldo del 100% della propria percentuale di cofinanziamento del costo complessivamente sostenuto dal Comune per la realizzazione dell'intervento, detratto l'importo delle tranches già corrisposte, verrà versata entro sessanta giorni dall'avvenuta sottoscrizione del contratto di concessione d'uso di cui all'art. 2, comma 11, a fronte della trasmissione della richiesta di erogazione finale attestante la conclusione dell'intervento, unitamente al certificato di collaudo tecnico-amministrativo ovvero al collaudo c.d. statico, in coerenza con le risultanze del sistema informatico ReGiS e con la documentazione contabile trasmessa ai sensi dell'art. 2, comma 9, tenuto conto dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'art. 5 e previa verifica da parte dell'Agenzia della sostanziale coerenza dell'opera realizzata al progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato al presente accordo, come eventualmente modificato su assenso dall'Agenzia nel corso degli sviluppi della progettazione e dell'esecuzione del contratto di appalto, e previa sottoscrizione del contratto di comodato ai sensi dell'art. 2, comma 11.

2. L'Agenzia, nel corso dello sviluppo della progettazione, collaborerà con l'Amministrazione comunale alla definizione di tutti gli aspetti inerenti all'assetto distributivo degli spazi, le caratteristiche funzionali ed estetiche, nonché lo studio delle soluzioni tecnico-progettuali inerenti alla sicurezza dei luoghi di lavoro, in particolare attraverso la messa a disposizione di un progetto di Layout del centro per l'impiego tipo.

3. La disciplina di dettaglio in merito alla ripartizione degli oneri connessi all'utilizzo dell'immobile quale sede del CPI e dell'ufficio di CM è, in ogni caso, demandata alla scrittura privata con la quale il Comune, all'esito dei lavori, ne concede l'uso gratuito all'Agenzia. È fatta salva la facoltà delle parti, in tale sede, di attribuire all'amministrazione comunale l'espletamento di determinati servizi attinenti alla gestione e al funzionamento del CPI, dietro rimborso da parte dell'Agenzia dei costi sostenuti.

4. Competono, in ogni caso, al Comune la progettazione antincendio, l'istruttoria e la presentazione della SCIA per l'adeguamento alle norme antincendio, nonché l'istruttoria e l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ove previsto dalla normativa vigente

5. In qualità di Soggetto Attuatore delegato all'attuazione del Piano di Potenziamento dei CPI, l'Agenzia si impegna, inoltre, a rappresentare il punto di contatto con il Ministero del Lavoro, titolare della Misura, e, in particolare, a:

- a) garantire che il Soggetto Attuatore delegato alla realizzazione dell'intervento infrastrutturale riceva tutte le informazioni, le istruzioni e gli indirizzi operativi per la corretta esecuzione dell'intervento formulati dall'Amministrazione centrale competente, ivi incluse le necessarie istruzioni relative alle modalità di gestione, verifica e rendicontazione della spesa, nonché a informarlo di eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate in corso di attuazione dell'intervento passibili di pregiudicare in tutto o in parte la realizzazione e/o la rendicontazione;
- b) supervisionare, attraverso il sistema di pre-validazione, la corretta registrazione sul sistema informativo ReGiS dei dati relativi alla rendicontazione e al monitoraggio di target e indicatori comuni, nonché alla realizzazione procedurale, finanziaria e fisica dell'investimento, ai sensi di quanto previsto all'art. 6;
- c) curare la trasmissione all'amministrazione centrale responsabile dell'intervento, con cadenza almeno semestrale e tramite il sistema ReGiS, della documentazione relativa alle spese sostenute, trasmessa dal Comune ai sensi dell'art. 2, comma 9, previa relativa verifica e secondo le modalità di cui al medesimo art. 6.

Art. 4

Termini per la realizzazione dell'intervento

1. Il Comune di Reggio Emilia si impegna a programmare temporalmente e porre in essere con congruo anticipo tutte le necessarie attività atte a garantire che i lavori di ammodernamento della sede del CPI e dell'ufficio di CM oggetto del presente accordo vengano conclusi entro 30 settimane dall'inizio dei lavori (come da cronoprogramma del PFTE) comunque entro e non oltre il 31/05/2026.
2. Per conclusione dei lavori si intende la data indicata nel certificato di collaudo o di regolare esecuzione predisposto ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 36/2023, da trasmettere all'Agenzia regionale per il lavoro ai fini dell'erogazione del saldo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c). Ferma restando l'erogazione del saldo ad avvenuta trasmissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione dell'opera, nel caso in cui quest'ultimo non sia perfezionato in tempo utile, ai fini della chiusura del progetto e della relativa rendicontazione nel target PNRR applicabile all'investimento è sufficiente il c.d. collaudo statico, completo delle certificazioni di conformità degli impianti, in cui si certifica che i locali oggetto dell'intervento sono agibili e, dunque, suscettibili di ospitare i servizi pubblici per il lavoro.
3. Le attività progettuali dovranno seguire il seguente cronoprogramma:
 - a) entro il 30/04/2025 approvazione e finanziamento del progetto esecutivo, nella misura percentuale di competenza del Comune;



b) realizzazione delle attività progettuali e del relativo budget di spesa secondo il cronoprogramma dei lavori allegato al contratto di appalto dei lavori.

4. Qualora dovessero concretarsi oggettivi impedimenti che legittimamente non consentono il materiale rispetto del cronoprogramma di cui al presente articolo, si procederà al relativo adeguamento.

5. Fermo restando il termine ultimo del 31/05/2026 per il collaudo dei lavori, in deroga ai termini di cui al comma 3 può essere concessa una proroga, a seguito di richiesta motivata, da presentarsi prima della scadenza prevista.

Art. 5

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, purché comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente, le spese direttamente imputabili al progetto finanziato, sostenute dal beneficiario a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (determina dirigenziale n. 1645 del 23/12/2024) e fino alla data di conclusione dei lavori progettuali risultante dal relativo certificato e comunque fino al diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga, e liquidate, per:

a) spese tecniche (progettazione, ivi inclusa la progettazione interna ai sensi degli artt. 41, comma 9, e 45 del D.lgs. n. 36/2023, verifica della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, indagini e studi, collaudi, perizie, redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica, accatastamenti, cassa professionale, perizia giurata per l'acquisto, ecc.), purché le stesse siano strettamente legate all'operazione e siano necessarie per la sua preparazione o esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dalla circolare MEF RGS n. 4 del 18/01/2022;

b) spese relative ai lavori di ammodernamento della sede del CPI e dell'ufficio di CM di Reggio Emilia elencati nel progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato al presente accordo e nelle sue eventuali integrazioni o modificazioni su accordo delle parti;

c) costi per la sicurezza;

d) incentivi tecnici, se e in quanto previsti.

Art. 6

Procedura di rendicontazione della spesa e del Target

1. Il Comune, in qualità di Soggetto attuatore delegato alla realizzazione dell'intervento infrastrutturale sulla sede del CPI e dell'ufficio di CM, secondo le indicazioni fornite dal Servizio centrale per il PNRR, dal Ministero del Lavoro e dell'Unità di Missione PNRR istituita presso quest'ultimo, rendiconta traguardi e obiettivi, nel rispetto dei requisiti di verifica previsti dagli Operational Arrangements, tramite la registrazione nel sistema informativo ReGiS dei dati e delle informazioni relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del progetto e il caricamento della documentazione inerente.



2. Il Comune alimenta il Sistema ReGiS con i dati e la documentazione di cui al comma 1 in maniera sistematica e continuativa, con cadenza mensile e comunque ad ogni avanzamento e/o progresso significativo. Tali registrazioni sono oggetto di pre-validazione da parte dell'Agenzia entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento.

3. Nei predetti termini il medesimo Soggetto Attuatore delegato è chiamato, inoltre, ad alimentare i dati relativi al monitoraggio dei seguenti indicatori comuni:

a) *Risparmio nel consumo annuo di energia primaria*

b) *Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati, se pertinente in relazione all'intervento progettato;*

4. Il Comune provvede, altresì, a registrare sul sistema ReGiS, entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ogni anno, i dati relativi alle previsioni di spesa, che l'Agenzia è tenuta parimenti a pre-validare, rispettivamente, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno.

5. Il medesimo Soggetto attuatore delegato, con cadenza almeno semestrale, entro il 10 maggio ed entro il 10 novembre di ogni anno, predispone e trasmette all'Agenzia, ai sensi dell'art. 2, comma 9, il rendiconto delle spese sostenute, corredato delle pertinenti attestazioni e check list e dei documenti giustificativi, ove non già presenti su ReGiS, nel rispetto dei requisiti stabiliti per il PNRR e dalla normativa contabile nazionale, nonché, ove applicabile, della normativa comunitaria dei fondi strutturali. Il rendiconto, ad esito del controllo da parte dell'Agenzia, è trasmesso da quest'ultima all'amministrazione centrale responsabile dell'intervento, entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre, tramite il sistema ReGiS, sul quale sono registrati i dati e resi disponibili i relativi giustificativi, che verranno acquisiti dal sistema stesso.

Art. 7

Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari

1. I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal beneficiario, il codice unico di progetto (CUP PNRR) relativo all'investimento pubblico sottostante.

3. Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dal presente Accordo, secondo le modalità e nei termini di cui al comma 1 dell'articolo 3, l'Agenzia regionale per il lavoro provvederà con atti formali adottati dal Dirigente competente, ai sensi della normativa vigente e previa verifica della documentazione contabile trasmessa dal Comune ai sensi dell'art.2, comma 8.

Art. 8

Varianti in corso di realizzazione

1. Nell'ipotesi in cui il costo di realizzazione delle opere, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, aumenti rispetto a quanto indicato nel progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato al presente accordo, in conseguenza delle modifiche introdotte dal Comune in sede di progettazione esecutiva ed assentite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 2, comma 4, l'Agenzia stessa erogherà l'importo corrispondente. Al di fuori di tale ipotesi, per le varianti e le modifiche del contratto d'appalto intervenute in corso d'opera, trova applicazione la disciplina dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023. In quest'ultimo caso, ferma restando l'esclusiva competenza e responsabilità del Comune in ordine all'approvazione delle predette varianti e modifiche, l'erogazione di un eventuale maggior contributo a carico dell'Agenzia collegato alle lavorazioni coinvolte nelle predette varianti e modifiche contrattuali è condizionata alla previa acquisizione del formale assenso di quest'ultima, da parte della stazione appaltante, alle varianti e modifiche contrattuali all'origine dell'aumento del costo.

Art. 9

Inadempimento

1. In caso di inadempimento da parte del Comune agli obblighi assunti con il presente Accordo, l'Agenzia regionale per il Lavoro lo contesta con diffida ad adempiere, assegnando un termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine, l'Agenzia revocherà il finanziamento pubblico concesso laddove:

- a) il progetto realizzato risulti difforme rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato al presente accordo ed alle indicazioni dell'Agenzia, come eventualmente modificato su assenso dall'Agenzia stessa nel corso dello sviluppo della progettazione e dell'esecuzione del contratto di appalto, ovvero non rispettoso delle indicazioni relative principi orizzontali di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2021/241, tra i quali il principio DNSH;
- b) il collaudo non venga espletato entro la data prevista all'art. 4 o entro il diverso termine individuato a seguito di concessione di proroga e comunque entro il 30/06/2026;
- c) qualora emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Accordo, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata o l'irregolarità dell'operazione realizzata o della documentazione di spesa presentata o irregolarità collegate alle spese sostenute;
- d) qualora risulti che i lavori sono stati affidati in violazione delle vigenti disposizioni statali in materia di contratti pubblici, anche semplificatorie, tramite frazionamento artificioso finalizzato ad eludere le soglie stabilite per le procedure di gara, in carenza della pubblicazione del bando nelle modalità previste per singola procedura, ovvero ancora in caso di accertata situazione di conflitto di interessi in sede di valutazione delle offerte;



e) venga accertata in via definitiva con provvedimento giudiziario la sussistenza di reati ambientali e/o contro la pubblica amministrazione comunicato dall'Autorità giudiziaria all'Agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna ovvero al Ministero del Lavoro;

f) qualora emerga la mancata adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria, secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati.

2. In caso di revoca del contributo, il Comune è tenuto restituire all'Agenzia le eventuali somme indebitamente percepite entro 45 giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

3. Resta, in ogni caso, espressamente inteso che ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore del Soggetto attuatore delegato all'intervento, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241. A tal fine, il Comune si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dall'Agenzia, a recuperare le somme indebitamente corrisposte, nonché a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori od omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Art. 10

Diritto di recesso e revoca del finanziamento

1. L'Agenzia potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo e revocare la propria quota di finanziamento, con recupero delle somme già erogate, al verificarsi delle fattispecie di cui all'art. 9, ovvero laddove l'inadempimento da parte del Comune degli impegni assunti con la sottoscrizione del Format di autodichiarazione e atto di impegno di cui all'ALLEGATO 2 possa pregiudicare la realizzazione e/o la rendicontazione del progetto di potenziamento della sede del CPI e dell'ufficio di CM.

Art. 11

Durata dell'accordo

1. Il presente accordo ha validità dalla data di apposizione della firma digitale da parte della Agenzia regionale per il Lavoro Emilia-Romagna, come ultimo firmatario e fintanto che non risultino adempite tutte le obbligazioni previste dall'Accordo stesso.

2. L'adempimento delle obbligazioni oggetto di presente Accordo deve in ogni caso, avvenire entro il termine del 30/06/2026. Entro il predetto termine andranno collaudati i lavori, ai sensi dell'art. 4, e sottoscritta la scrittura privata di cui all'art. 2, comma 11, volta a disciplinare il titolo di occupazione e le modalità di gestione dell'immobile, in modo da garantire che la sede del CPI sia effettivamente operativa entro e non oltre la medesima data.

Art. 12

Registrazione, trascrizione, spese e oneri fiscali

1. Il presente Accordo, redatto nella forma di scrittura privata, sarà registrato, in caso d'uso, presso la competente Agenzia delle Entrate.

Eventuali oneri di registrazione e conseguenti saranno a compensazione delle parti.

Le parti si danno atto che l'ALLEGATO 1 venga omissis.

Per l'Agenzia regionale per il Lavoro

Per il Comune di Reggio Emilia

Emilia-Romagna

Dott. Paolo Iannini

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012